



Regione Lombardia

CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICI INTEGRATIVI AL
SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE (SFR)**

Luglio 2026

CONTENUTO

Articolo 1 - Premessa	3
Articolo 2 - Oggetto.....	4
Articolo 3 - Descrizione del servizio	4
Articolo 4 - Durata del servizio e base d'asta.....	5
Articolo 5 - Corrispettivo.....	5
Articolo 6 - Obblighi di servizio pubblico e compensazioni economiche	6
Articolo 7 - Programma di Esercizio e flessibilità.....	7
Articolo 8 - Sciopero e interruzioni	9
Articolo 9 - Sottoscrizione del Contratto e avvio del servizio	10
Articolo 10 - Fattori produttivi	12
Articolo 11 - Parco mezzi.....	13
Articolo 12 - Depositi e custodia veicoli.....	15
Articolo 13 - Paline di fermata, fermate e percorsi	15
Articolo 14 - Dotazioni tecnologiche.....	16
Articolo 15 - Obblighi di rendicontazione e di informazione all'utenza	19
Articolo 16 - Linee Guida per la redazione del Piano Operativo per l'Accessibilità	21
Articolo 17 - Linee Guida per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e Assistenza	24
Articolo 18 - Linee Guida per la redazione del Piano di Intervento per i Servizi Sostitutivi e di Emergenza	26
Articolo 19 - Linee Guida per la redazione del Piano di Controlleria e Contrasto all'Evasione Tariffaria.....	27
Articolo 20 - Obblighi in caso di subentro.....	29
Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti	30
Articolo 22 - Condizioni Minime di Qualità	34
Articolo 23 - Carta dei Servizi	34
Articolo 24 - Piano di Accesso al Dato.....	35
Articolo 25 - Ulteriori obblighi del gestore	35
Articolo 26 – Trattamento dei dati personali - Obblighi privacy dell'Impresa Affidataria	37
Articolo 27 - Verifiche in corso di esecuzione.....	40
Articolo 28 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento	40
Articolo 29 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro	41
Articolo 30 - Penali	42
Articolo 31 - Cauzione definitiva	43
Articolo 32 - Risoluzione	44
Articolo 33 - Recesso e rinegoziazione	45
Articolo 34 - Responsabilità civile e polizza assicurativa	46
Articolo 35 - Subappalto	47
Articolo 36 - Divieto di cessione del Contratto	48
Articolo 37 - Brevetti industriali e diritti d'autore	48
Articolo 38 - Foro competente.....	49

Articolo 39 - Informativa in tema di protezione e trattamento dei dati personali	49
Articolo 40 - Oneri fiscali e spese contrattuali.....	49

ALLEGATI

1. Relazione di affidamento
2. Programma di esercizio
3. Linee guida al Piano Economico Finanziario
4. Fermate del servizio
5. Percorsi del servizio
6. Accordo Quadro di cooperazione e coordinamento operativo per la gestione dei servizi automobilistici integrativi al Servizio Ferroviario Regionale tra Regione, Impresa Affidataria e Trenord

Articolo 1 - Premessa

L'esecuzione del presente servizio è regolata dalle clausole del presente Capitolato; dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e successivi provvedimenti attuativi; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore e, in particolare, dal Regolamento 1370/2007 e dalle pertinenti misure regolatorie adottate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

Le clausole del Contratto di servizio sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Impresa Affidataria, quest'ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente Capitolato disciplina lo svolgimento, in regime di Gross Cost, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici integrativi al servizio ferroviario regionale (di seguito anche "SFR"), come meglio dettagliati nel Programma di Esercizio (Allegato 2).

Con la stipula del Contratto l'Impresa Affidataria si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Regione Lombardia (di seguito Regione), a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta e alle condizioni previste dal Contratto.

Nel corso della vigenza del Contratto sono consentite modifiche alle produzioni chilometriche e al Programma di Esercizio, in breve PdE, nei termini disciplinati dal presente Capitolato.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio è svolto in sedi non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Articolo 3 - Descrizione del servizio

L'affidamento in oggetto concerne i servizi integrativi stabili al servizio ferroviario regionale di cui all'art. 34-octies, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, vale a dire i servizi automobilistici che, pur essendo sinergici con le corse ferroviarie, sono effettuati stabilmente nel corso dell'anno e non sono dipendenti da interruzioni temporanee della circolazione ferroviaria (anche di lunga durata) o da indisponibilità di materiale rotabile.

Il totale della produzione su base annua, stimato al momento della redazione del Capitolato, comprende:

- a. 2.291.762 bus*km annui di servizi da svolgere, inclusi nel Piano Economico Finanziario, in breve anche PEF, per tutta la durata dell'affidamento;
- b. 500.629 bus*km annui di servizi "flessibili opzionali", non inclusi nel PEF, che Regione ha facoltà di chiedere all'Impresa affidataria, in tutto o in parte, qualora siano ritenuti necessari in relazione ai servizi svolti in modalità ferroviaria. I servizi flessibili opzionali da introdurre o eventualmente da sopprimere sono richiesti da Regione con le tempistiche previste dal Contratto di servizio. In sede di prima applicazione (avvio dell'affidamento) i

servizi flessibili opzionali da introdurre saranno comunicati da Regione con almeno 9 mesi di anticipo rispetto alla data di attivazione.

Articolo 4 - Durata del servizio e base d'asta

In conformità all'art. 4 del Regolamento CE 1370/2007 il Contratto ha una durata di complessivi 5 anni e 5 mesi (cinque anni e cinque mesi), a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio, stimata al 01.08.2028.

L'affidamento è suddiviso in due periodi regolatori: un primo periodo regolatorio decorrente dalla data di avvio del servizio ipotizzata al 1 agosto 2028 e fino al 31 dicembre 2031; un secondo periodo regolatorio dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2033, coincidente con il termine dell'affidamento.

Regione, qualora ne ricorressero i presupposti, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 36/2023 ("Codice"), può procedere all'esecuzione del servizio in via d'urgenza.

La base d'asta omnicomprensiva è di € 60.483.497,00 (sessantamilioniquattrocentoottantatremila-quattrocentonovantasette euro) Iva esclusa.

La base d'asta è stata determinata secondo la metodologia prevista dal D.M. 157/2018 ed in conformità agli annessi alla Delibera ART 154/2019 ed al Regolamento CE n. 1370/2007, sulla base di un Piano Economico Finanziario Simulato, in breve anche PEFS, predisposto nel rispetto delle misure di regolazione dettate dall'ART, secondo le *assumptions* descritte al paragrafo 9 della Relazione di Affidamento.

Inoltre, nei casi previsti dal Disciplinare, Regione potrà procedere alla proroga del Contratto e/o alla variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni.

Articolo 5 - Corrispettivo

Il Contratto è strutturato secondo il modello Gross Cost. Pertanto, l'impresa Affidataria percepirà un corrispettivo determinato all'esito della procedura e sulla base dell'offerta presentata, mentre i ricavi da traffico restano di competenza di Regione.

In particolare, il corrispettivo contrattuale è ricavato dal prezzo complessivo dei servizi esposto in offerta e nel PEF di gara, per ogni annualità della durata contrattuale.

L'ammontare del corrispettivo come sopra determinato è rapportato alle percorrenze programmate in gara e a quelle ulteriori oggetto di offerta. Il corrispettivo effettivamente riconosciuto all'Impresa Affidataria è determinato in base alle percorrenze svolte ed è calcolato ricavando l'€/km dall'offerta dell'Impresa Affidataria.

Il PEFS e conseguentemente il corrispettivo a base d'asta ricomprendono l'adeguamento inflattivo secondo i criteri illustrati nel paragrafo 9 della Relazione di Affidamento. Pertanto, per l'intera durata contrattuale il corrispettivo di cui è già oggetto di indicizzazione ed è suscettibile di revisione e/o adeguamento esclusivamente nei limiti previsti dallo schema di Contratto di servizio.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni attività necessaria alla prestazione del servizio e sono ricomprese le compensazioni economiche derivanti dagli obblighi di servizio pubblico imposti dalla normativa di riferimento, ivi inclusi i contributi CCNL.

Il corrispettivo per come determinato a seguito dell'offerta economica è stato individuato a proprio rischio dall'Impresa Affidataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sulla base dell'allocazione dei rischi di cui alla Matrice dei Rischi (Allegato D alla Relazione di affidamento, costituente l'Allegato 1 al Capitolato).

Articolo 6 - Obblighi di servizio pubblico e compensazioni economiche

A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico, Regione corrisponderà all'Impresa Affidataria le relative compensazioni economiche, costituite dal corrispettivo di cui all'art. 5.

Gli obblighi di servizio pubblico garantiscono che il servizio sia prestato:

- in modo ininterrotto (continuità),
- a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità).

L'Impresa Affidataria, a prescindere dalla remuneratività delle corse ovvero dell'impatto dei relativi costi, sarà tenuta ad erogare il servizio alle condizioni descritte nel presente Capitolato e nel Contratto di servizio, con continuità e senza facoltà di interromperlo o sospenderlo.

Regione, al fine di assicurare la corrispondenza della dinamica della compensazione rispetto all'assolvimento degli obblighi di servizio, verificherà l'andamento della gestione ed il rispetto delle "Condizioni Minime di Qualità", in breve CMQ, nonché di quelle migliorative eventualmente offerte.

Ai fini delle verifiche contrattuali, il gestore è obbligato ad adottare meccanismi di contabilità separata e regolatoria, secondo le previsioni vigenti.

Articolo 7 - Programma di Esercizio e flessibilità

L'Impresa Affidataria è tenuta a svolgere i servizi in oggetto secondo il Programma di esercizio, in breve anche PdE, di cui all'Allegato 2, secondo le modalità ed i requisiti di qualità definiti in particolare dall'Allegato A della Relazione di affidamento di cui all'Allegato 1.

Il Programma di esercizio riporta per ciascuna corsa: linea di appartenenza, orario, località di origine e destinazione, periodicità e giorni di effettuazione, lunghezza e altri dati caratteristici delle corse. Il Programma di esercizio contempla anche le corse aggiuntive offerte dall'Impresa Affidataria nell'ambito della procedura.

Il Programma di esercizio è strettamente correlato ai servizi svolti in modalità ferroviaria nel medesimo territorio in base ad ulteriori contratti di servizio stipulati da Regione. Di conseguenza il Programma di esercizio si aggiorna con le stesse tempistiche previste per i servizi ferroviari, in particolare con il cambio orario annuale convenzionale fissato per la seconda domenica di dicembre e, facoltativamente, con l'ulteriore adeguamento intermedio estivo fissato per la seconda domenica di giugno. Regione ha facoltà di chiedere all'Impresa Affidataria modifiche e variazioni al Programma di esercizio rese necessarie per conservare la coerenza con i servizi ferroviari, in particolare in termini di corrispondenze nei nodi di interscambio. Le modifiche di orario sono formalizzate con un preavviso minimo di 3 mesi e non comportano nessun onere per Regione a parità di servizi.

L'introduzione di nuove corse, rese necessarie in funzione del servizio ferroviario, oppure la cancellazione di corse esistenti, rese superflue, sono formalizzate con un preavviso minimo di 6 mesi, ovvero nel minore termine oggetto di offerta; laddove la modifica intervenga in corso d'anno se ne tiene conto in fase di erogazione del saldo di corrispettivo applicando la variazione in rapporto all'€/km offerto. In caso di modifiche rese necessarie da eventi di forza maggiore, quali ad esempio l'interruzione accidentale, totale o parziale dei servizi ferroviari, esse sono comunicate da Regione e messe in atto dall'Impresa Affidataria nei tempi tecnici minimi necessari e non comportano riduzioni di corrispettivo fin tanto che non si sia raggiunto un lasso di tempo pari al preavviso previsto per le variazioni ordinarie.

Resta inteso che il PEF assicura a preventivo la copertura finanziaria dei servizi oggetto della presente procedura per i seguenti volumi di produzione, in bus*km:

- 2.291.762 bus*km annui di servizi da svolgere, inclusi nel PEF per tutta la durata dell'affidamento;

- servizi aggiuntivi eventualmente offerti dall'Impresa Affidataria e che verranno considerati nel PEF di gara.

Rientrano tra i servizi oggetto del presente affidamento i servizi "flessibili opzionali", pari a 500.629 bus*km, non inclusi nel PEF, che la Regione ha facoltà di richiedere all'Impresa Affidataria, in tutto o in parte, qualora siano ritenuti necessari in relazione alla mancata attivazione del servizio ferroviario. L'attivazione dei servizi flessibili opzionali avverrà mediante comunicazione formale all'Impresa Affidataria da effettuarsi con almeno 9 mesi di anticipo rispetto alla data di attivazione.

I valori indicati sono calcolati per un numero di giorni di effettuazione standard, per ciascuna periodicità (giornaliero, feriale lunedì-sabato, feriale lunedì-venerdì, ecc.), secondo la corrispondente tabella del Programma di esercizio, e utilizzando distanze stradali stimate in via preliminare da Regione.

Il corrispettivo chilometrico unitario è utilizzato per valorizzare in chiusura di ciascun anno, in positivo e in negativo:

- a. gli scostamenti registrati nel Programma di esercizio a consuntivo, legati al differente numero di giorni di effettuazione e/o differente distanza dei percorsi;
- b. i servizi flessibili opzionali, per la quantità effettivamente prodotta;
- c. ogni altro servizio variato su richiesta di Regione rispetto al Programma di esercizio iniziale.

Fatto salvo l'esercizio dell'opzione di svolgimento dei servizi "flessibili opzionali", le ulteriori e diverse variazioni di percorrenza non possono comportare uno scostamento, calcolato su base annua, superiore al 20%, in eccesso o difetto, rispetto alla percorrenza prevista dal Programma di esercizio previsto all'inizio dell'affidamento. Le variazioni di percorrenza dovute all'attivazione (o all'eventuale successiva disattivazione) dei servizi flessibili opzionali non rientrano nel calcolo di tale 20%, fin tanto che rimangono entro il valore massimo dei servizi opzionali stessi, sopra specificato.

Ciascuna corsa automobilistica è univocamente attribuita ad una direttrice e ad una linea. Il Programma di esercizio contiene, per ogni corsa, gli elementi previsti dall'Allegato 2 e, nel rispetto dell'Annesso 2 alla delibera ART n. 154/2019, almeno: linee, periodicità, orari e fermate, produzione chilometrica annua, posti offerti, posti offerti*km, tipologia del materiale rotabile impiegato in linea (caratteristiche generali), ore annue di servizio commerciale, corsa garantita in caso di sciopero. Salvo differente accordo tra le Parti, si intende che tutte le corse siano svolte con bus standard da 12 metri in allestimento interurbano o suburbano.

Per garantire la fruibilità delle corse automobilistiche in sinergia con quelle ferroviarie ("servizi sinergici"), alcune corse automobilistiche, pur essendo previste ad orario, sono vincolate, nella

stazione di partenza o in una stazione intermedia, all'arrivo di una o più corrispondenti corse ferroviarie, da cui provengono i viaggiatori. Le corse vincolate e la stazione di corrispondenza sono indicate nel Programma di esercizio. In riferimento ai servizi sinergici, per ciascuna corsa effettuata, il personale dell'Impresa Affidataria, prima di dare avvio alla corsa, deve verificare con l'impresa ferroviaria e conseguentemente attendere l'effettivo arrivo del treno corrispondente in stazione, secondo modalità concordate con l'impresa stessa. Regione supporta l'Impresa Affidataria nella definizione delle procedure operative con l'impresa ferroviaria al fine di garantire il coordinamento delle informazioni. Gli eventuali minuti di ritardo delle corse automobilistiche dovuti all'attesa dei treni corrispondenti sono attribuiti a causa esterna ai fini della CMQ Puntualità.

L'Impresa Affidataria garantisce la stampa e l'applicazione sui bus delle mappe fornite da Regione del Servizio Ferroviario Regionale, Suburbano e Urbano, secondo le modalità concordate tra le Parti.

Il Programma di esercizio e la relativa produzione possono essere rideterminati in aumento o in diminuzione dalla Regione annualmente, o in corso d'annualità, entro il limite del +/- 20% della produzione annua complessiva per esigenze di interesse pubblico, interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del servizio e delle linee, ovvero per causa di forza maggiore.

Regione si riserva, altresì, nell'ambito delle medesime linee e corse programmate, di ottimizzare l'instradamento dei percorsi e la collocazione delle fermate dei servizi programmati, senza che l'Impresa Affidataria possa opporre eventuali richieste di rinegoziazione dei corrispettivi unitari o richieste risarcitorie.

In tutti i casi di modifica al Programma di esercizio, l'Impresa Affidataria dovrà altresì assicurare un'adeguata informazione agli utenti, con tutti i canali informativi previsti con l'obiettivo di minimizzare i possibili disagi per l'utenza.

L'Impresa Affidataria è tenuta a comunicare a Regione, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio, ivi compresi gli scioperi, gli incidenti e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio.

Articolo 8 - Sciopero e interruzioni

L'Impresa Affidataria si obbliga ad osservare le disposizioni inerenti alle garanzie e l'informazione agli utenti in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.

L'Impresa Affidataria garantisce, in caso di sciopero ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, almeno l'erogazione dei servizi minimi riportati nell'Allegato 2 e sull'orario ufficiale, individuati con accordo tra l'Impresa Affidataria e le Organizzazioni Sindacali ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, secondo quanto disposto dalla legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche e integrazioni.

L'Impresa Affidataria è, altresì, tenuta a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. 146/90, a comunicare agli utenti l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi sopra previsti.

In caso di mancata effettuazione del servizio per sciopero, l'Impresa Affidataria dovrà tempestivamente avvertire la Regione e l'utenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, fermi restando gli obblighi di svolgere i servizi minimi garantiti.

Il mancato rispetto delle prestazioni indispensabili e delle dovute informazioni da garantirsi in caso di sciopero del personale comporterà l'applicazione delle penali contrattualmente previste, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.

In caso di avarie, guasti e/o incidenti ai mezzi in linea o eventi che compromettano il regolare svolgimento del servizio, l'Impresa Affidataria sarà tenuta ad assicurare la sostituzione dei mezzi ricorrendo alle scorte e a garantire la massima tempestività delle sostituzioni al fine di ridurre il disagio all'utenza, tenuto conto delle condizioni minime previste dalla documentazione di gara e delle tempistiche e modalità organizzative fissate nell'offerta.

Articolo 9 - Sottoscrizione del Contratto e avvio del servizio

L'avvio del servizio avverrà decorso un anno dall'aggiudicazione della procedura.

In tale intervallo temporale l'Impresa Affidataria, fermi gli obblighi di sottoscrizione del Contratto declinati nel Disciplinare di gara, avrà a disposizione un periodo transitorio per eseguire e completare tutte le attività necessarie all'avvio del servizio.

In particolare, in vista della firma del Contratto di servizio l'Impresa Affidataria dovrà produrre i seguenti documenti, da allegare allo stesso:

- Garanzia definitiva,
- Piano d'intervento per i servizi sostitutivi e di emergenza,
- Piano di contolleria e contrasto all'evasione tariffaria,

- Condizioni generali di trasporto.

L'Impresa Affidataria sarà altresì tenuta a:

- entro 90 giorni a decorrere dalla stipula del Contratto ovvero dall'avvio dell'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, consegnare a Regione i titoli di disponibilità dei depositi impiegati nel servizio, e l'Allegato 10 al Contratto di servizio "Impianti di rimessaggio dei mezzi adibiti al servizio" con Relazione descrittiva riportante l'ubicazione, le eventuali attrezzature e impianti di pertinenza;
- entro 60 giorni antecedenti alla data di avvio dei servizi, produrre lo schema di "Carta dei servizi" di cui all'Allegato 18 al Contratto di servizio;
- entro 60 giorni prima dell'avvio del servizio, produrre copia delle certificazioni possedute e rilevanti ai fini dell'esercizio del servizio, nonché di quelle eventualmente offerte o assunte come impegno in sede di gara;
- entro 30 giorni prima dell'avvio del servizio, produrre polizza assicurativa responsabilità verso terzi;
- entro 30 giorni a decorrere dalla stipula del Contratto ovvero dall'avvio dell'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, trasmettere alla Regione i contratti, gli ordini di acquisto e/o altri documenti che attestano l'effettiva disponibilità giuridica per l'impiego di tutto il parco mezzi offerto in gara alla data di avvio dei servizi, nonché di tutte le dotazioni tecnologiche, impianti, attrezzature, ecc. oggetto di offerta;
- entro i 10 giorni antecedenti alla data di avvio del servizio, consegnare a Regione:
 - a. copia delle carte di circolazione aggiornate di tutti i veicoli offerti e l'Allegato 11 "Parco mezzi adibito al servizio";
 - b. le polizze RCA che, unitamente alla Polizza assicurativa responsabilità verso terzi, costituiscono l'Allegato 15 del Contratto di servizio;
 - c. l'elenco di tutto il personale dipendente impiegato nel servizio (Allegato 9 del Contratto di servizio);
 - d. l'Allegato 1 del Contratto di servizio "Programma di esercizio" integrato con l'indicazione dei mezzi utilizzati per ciascuna corsa (tipologia e posti offerti).

La Regione monitora il rispetto dei termini indicati e può richiedere in ogni momento informazioni in ordine allo stato di avanzamento delle attività propedeutiche; l'Impresa Affidataria è tenuta a

fornire massima collaborazione secondo buona fede e correttezza professionale e a segnalare tempestivamente a Regione eventuali impedimenti o ostacoli in ordine al rispetto dei termini fissati.

Durante la fase di avvio, l'Impresa Affidataria garantisce altresì l'attivazione dei sistemi informativi e delle integrazioni con i sistemi di Regione e degli altri soggetti coinvolti nel sistema di trasporto integrato, secondo le modalità tecniche previste nella documentazione di gara.

In ogni caso, fatta salva l'espressa fissazione di termini diversi, l'Impresa Affidataria dovrà garantire inderogabilmente l'approvvigionamento di tutti i servizi, le tecnologie e i fattori della produzione entro la data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio che avverrà con le modalità e le tempistiche previste dal Disciplinare.

I termini individuati al presente articolo devono intendersi essenziali nell'interesse di Regione; nel caso in cui l'Impresa Affidataria non fosse adempiente ai propri obblighi in sede di consegna del servizio il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in breve "DEC", assegnerà, mediante pec e con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di ricevimento della stessa, un termine perentorio, decorso inutilmente il quale Regione avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di revocare l'aggiudicazione in caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali maggiori danni.

Articolo 10 - Fattori produttivi

Regione, all'esito della procedura di consultazione pubblica espletata, ha individuato i beni essenziali ed indispensabili allo svolgimento del servizio, nonché quelli commerciali.

L'Impresa Affidataria dovrà utilizzare per lo svolgimento del servizio i beni in numero e capacità dichiarati in sede di offerta e dovrà garantire a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità la sufficienza e la disponibilità di tutti i fattori della produzione (autobus, personale, tecnologie, ecc.) per lo svolgimento del servizio. In caso di rilevata insufficiente disponibilità di fattori produttivi, l'Impresa Affidataria sarà tenuta ad integrarne la dotazione a propria cura e spese e senza oneri aggiuntivi al fine di garantire lo svolgimento di tutto il servizio nel rispetto delle condizioni di gara e delle condizioni minime di qualità, eventualmente determinate anche all'esito dell'offerta presentata.

Per ciò che concerne le fermate, non sono richieste all'Impresa Affidataria attività infrastrutturali e/o manutentive sulle dotazioni di fermata e Regione ne assicurerà la disponibilità in tempo utile all'avvio del servizio e per tutta la durata dell'affidamento.

Articolo 11 - Parco mezzi

Il concorrente dovrà indicare il numero di vetture che compongono il parco mezzi offerto, incluse le scorte, con indicazione del titolo di disponibilità giuridica e delle relative caratteristiche.

In particolare, in sede di gara, i Concorrenti devono presentare un “Piano di Composizione della Flotta”, che rappresenti la composizione della stessa per ogni anno di affidamento.

Il Piano di Composizione della Flotta deve essere, a pena di esclusione, conforme ai vincoli previsti nel presente paragrafo, ovvero migliorativo dei parametri minimi richiesti.

Si rappresenta che il dimensionamento del parco mezzi utilizzato da Regione per la predisposizione del PEFS, e riportato nella Relazione di affidamento, deve intendersi puramente indicativo e non vincolante per gli operatori. L’Impresa Affidataria dovrà svolgere il servizio affidato con autobus autorizzati in numero sufficiente e tipo adeguato ad assicurare l’effettuazione del medesimo, nel rispetto della normativa vigente, delle condizioni di sicurezza della circolazione, immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto pubblico di persone, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., anche mediante eventuale distrazione, e garantendo gli standard minimi di qualità.

L’Impresa affidataria dovrà garantire che il parco rotabili sia composto da autobus con età massima consentita non superiore a 15 anni (considerando anche le scorte) o della minore età offerta in gara e darne evidenza nel Piano di Composizione della Flotta.

Tutto il parco dovrà essere dotato di:

- attrezzature idonee a garantire l’accesso e il trasporto delle persone a mobilità ridotta;
- sistemi di conta-passeggeri, in grado di garantire in maniera continuativa la rilevazione dei flussi di salita e discesa e la produzione di dati aggregati per analisi della domanda;
- "Automatic Vehicle Monitoring", ovvero il sistema di bordo per il monitoraggio dei veicoli adibiti al servizio TPL, in breve AVM, per garantire il corretto monitoraggio del servizio secondo le previsioni di cui al successivo Art. 14;
- strumenti per la validazione elettronica e digitale (ove prevista) dei titoli di viaggio dotati di software adeguati alle disposizioni regionali in tema di bigliettazione; i validatori devono garantire l’interoperabilità con i sistemi regionali di bigliettazione, la registrazione e la trasmissione degli eventi di validazione, nonché la continuità di funzionamento anche in caso di assenza temporanea di connessione;

- classe ambientale di appartenenza compatibile con le disposizioni vigenti nei territori nei quali verrà erogato il servizio;
- pulsanti di prenotazione della fermata a disposizione dell'utenza;
- dispositivi di sicurezza conformi alle normative vigenti;
- sistemi automatici di informazione sonora e visiva per l'indicazione della successiva fermata e delle principali informazioni di servizio. Il sistema deve essere integrato con i dati AVM e garantire l'aggiornamento automatico delle informazioni in tempo reale.

È ammesso l'impiego di mezzi sia nuovi sia usati e con qualsivoglia titolo di disponibilità conforme alle previsioni normative in essere, purché i veicoli siano conformi ai predetti requisiti minimi.

L'Impresa Affidataria è altresì responsabile dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, in breve CAM, per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e per la fornitura dei relativi mezzi, di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 21 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, e garantisce per tutta la durata del Contratto la conformità della flotta ai predetti obblighi.

I mezzi devono garantire il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di accessibilità universale e trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, in breve PMR, assicurando la presenza e la piena funzionalità delle relative dotazioni e attrezzature.

La livrea dei mezzi impiegati nel Servizio deve essere omogenea e conforme all'immagine coordinata definita dal "Manuale del Sistema coordinato di informazione ai viaggiatori del trasporto pubblico regionale" – Sezione Bus, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 581 del 26 giugno 2023 e pubblicato sul sito istituzionale di Regione in breve "Manuale". Regione fornisce all'Impresa Affidataria il proprio logo. L'Impresa Affidataria assicura il rispetto delle prescrizioni relative alla livrea e all'identità visiva per tutti i mezzi impiegati nel Servizio, inclusi quelli eventualmente utilizzati da subaffidatari. Qualsiasi scostamento rispetto all'immagine coordinata prevista dal citato "Manuale" deve essere adeguatamente motivato e preventivamente autorizzato da Regione.

Tutti i mezzi devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e deve essere garantito il corretto funzionamento delle dotazioni di bordo.

L'Impresa Affidataria assicura che tutti i mezzi impiegati nel Servizio siano mantenuti in adeguate condizioni di pulizia, decoro e comfort, secondo gli standard definiti nell'Allegato 5 al Contratto di servizio "Condizioni Minime di Qualità (CMQ) e penali".

L'elenco dei mezzi effettivamente adibiti al servizio sarà contenuto nell'Allegato 11 del Contratto di servizio "Parco mezzi adibito al servizio", da consolidare secondo le tempistiche indicate all'Art. 9.

Articolo 12 - Depositi e custodia veicoli

L'Impresa Affidataria dovrà garantire la disponibilità, in caso di aggiudicazione e comunque prima dell'avvio del servizio, di rimesse e strutture logistiche idonee allo svolgimento del servizio e di dimensioni tali da poter ricoverare, gestire, movimentare e mantenere tutto il parco autobus destinato allo svolgimento del servizio per l'intera durata del Contratto.

L'Impresa Affidataria è tenuta a custodire e mantenere i veicoli in condizioni tali da preservare la disponibilità dei mezzi, la loro funzionalità per le esigenze di servizio e il loro decoro.

L'Impresa Affidataria è tenuta a garantire che gli impianti utilizzati siano sempre idonei sotto il profilo tecnico, funzionale, autorizzativo e di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi.

L'Impresa Affidataria può utilizzare impianti di proprietà, in locazione, in disponibilità a qualsiasi titolo o condivisi con terzi operatori, purché sia sempre garantita la disponibilità effettiva delle capacità necessarie all'esercizio del Servizio senza soluzione di continuità.

Ogni variazione significativa relativa agli impianti utilizzati, ivi inclusa l'attivazione, dismissione o sostituzione degli stessi, deve essere comunicata preventivamente a Regione mediante posta elettronica certificata.

Le modifiche di cui al comma precedente non possono in ogni caso determinare riduzioni dei livelli di servizio, discontinuità operative o incrementi di costo per Regione.

L'elenco degli impianti sarà contenuto nell'Allegato 10 del Contratto di servizio "Impianti di rimessaggio dei mezzi adibiti al servizio", da consolidare secondo le tempistiche indicate all'Art. 9.

Articolo 13 - Paline di fermata, fermate e percorsi

L'elenco delle fermate è riportato nell'Allegato 4 "Fermate adibite al servizio" e costituisce riferimento per la pianificazione e l'esercizio del servizio e potrà essere oggetto di affinamento prima dell'avvio del servizio. L'elenco finale consolidato confluirà nell'Allegato 6 del Contratto di servizio "Fermate del servizio".

Il percorso di ciascuna linea è riportato nell'Allegato 5 "Percorsi del servizio" e costituisce riferimento per la pianificazione e l'esercizio del servizio e potrà essere oggetto di affinamento prima dell'avvio del servizio, anche in funzione delle effettive condizioni stradali e delle fermate definitive. L'elenco finale consolidato confluirà nell'Allegato 7 del Contratto di servizio "Percorsi del servizio".

Fermo che non sono richieste all'Impresa Affidataria attività infrastrutturali e/o manutentive sulle dotazioni di fermata e che Regione ne assicurerà la disponibilità in tempo utile all'avvio del servizio e per tutta la durata dell'affidamento, l'Impresa Affidataria è tenuta comunque a garantire, per tutte le fermate servite:

- a. l'esposizione delle informazioni obbligatorie previste dalla Delibera ART n. 53/2024 e dalla normativa vigente in coerenza con quanto riportato al paragrafo "Informazione all'utenza" dell'Allegato 5 al Contratto di servizio "Condizioni Minime di Qualità (CMQ) e Penali";
- b. la corretta visibilità e leggibilità delle informazioni per l'utenza;
- c. la coerenza delle informazioni esposte nella fermata con quelle pubblicate sui canali digitali dell'Impresa Affidataria e di Regione;
- d. il tempestivo aggiornamento delle informazioni in caso di variazioni del Programma di esercizio, sospensioni o modifiche del servizio;
- e. in caso di palina "multioperatore" (in condivisione con i servizi di Trasporto Pubblico Locale), la collaborazione con l'Agenzia del TPL competente per area territoriale e con l'Impresa Affidataria del servizio TPL per l'aggiornamento delle informazioni di cui al punto a;
- f. la collaborazione con Regione e con i soggetti competenti alla gestione delle fermate ai fini dell'aggiornamento delle informazioni relative allo stato di accessibilità, funzionalità e fruibilità delle fermate;
- g. il monitoraggio dello stato di conservazione delle fermate, nonché la verifica e segnalazione a Regione di eventuali necessità manutentive o di adeguamento delle fermate.

Articolo 14 - Dotazioni tecnologiche

I mezzi destinati all'esercizio del Servizio devono essere dotati delle componenti tecnologiche minime di cui al precedente art. 11 e, nello specifico, delle seguenti caratteristiche e specifiche tecniche:

1. Sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring)

L'Impresa Affidataria deve dotarsi di un sistema automatizzato di controllo - AVM (Automatic Vehicle Monitoring) per la localizzazione e il monitoraggio in tempo reale di tutte le vetture e per la gestione operativa del servizio, in modo da consentire di gestire l'esercizio e generare i dati e i rapporti di rendicontazione necessari per la successiva certificazione del servizio svolto, nonché consentire di disporre dei dati in tempo reale necessari per garantire l'informazione all'utenza.

Sono di seguito individuate le caratteristiche minime essenziali che il sistema deve garantire:

- individuazione e posizionamento in tempo reale degli autobus impiegati nell'esercizio delle linee di trasporto pubblico locale;
- registrazione su supporto informatico di ogni evento occorso all'autobus durante l'esercizio;
- sistema di comunicazione tra mezzo e sala operativa;
- invio di informazioni all'utenza mediante applicazione sul proprio portale web e applicazione mobile dedicata, ove offerta in gara, nonché laddove richiesto, trasmissione dei dati secondo le previsioni dell'“Accordo quadro di cooperazione e coordinamento operativo per la gestione dei servizi automobilistici integrativi al servizio ferroviario regionale” tra Regione Lombardia, Trenord srl e Impresa Affidataria (Allegato 6 – di seguito “Accordo quadro tra Regione, Impresa Affidataria e Trenord”);
- certificazione del flusso dati relativo alle percorrenze e alle rilevazioni dei ritardi e variazioni e relativi report prodotti o resi disponibili per Regione.

Il sistema messo a disposizione dall'Impresa Affidataria deve garantire l'effettuazione di interrogazioni relative ad ogni elemento base delle informazioni memorizzate (ricerche per corsa, linea, fermata, orario, periodicità) e, in particolare, permettere di effettuare analisi sui dati che l'Impresa Affidataria deve fornire nell'ambito dei rapporti di servizio.

Qualora offerto in gara, il sistema deve consentire a Regione di verificare in tempo reale l'ubicazione di ciascuno degli autobus impiegati nel servizio e di scaricare i dati relativi al servizio svolto.

2. Validatori di bordo

Tutti i mezzi devono essere dotati di validatori elettronici idonei alla validazione dei titoli di viaggio regionali e integrati, digitali (ove richiesto) ed elettronici, sia in modalità prepagata sia in modalità post-pagata mediante tecnologia EMV, conformi alle specifiche tecniche richieste dai sistemi di bigliettazione definite da Regione, quali CSR SBE e CSR Digitale, al fine di garantire l'interoperabilità tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema regionale del Trasporto Pubblico Locale.

- logiche di funzionamento secondo lo schema Account-based-ticketing;
- interoperabilità con i sistemi regionali di bigliettazione, garantendo la lettura e la validazione del codice bidimensionale dinamico a validità temporale per la materializzazione in app dei Titoli di Viaggio digitali integrati, siano essi biglietti che abbonamenti, utilizzando un Data Model definito sulla base dello standard FCB-DOSIPAS;
- la raccolta dell'evento di validazione e la trasmissione al CSR Digitale delle informazioni necessarie a rappresentare l'effettivo utilizzo del titolo attraverso il subset di dati minimo conforme alle specifiche tecniche richieste dai sistemi di bigliettazione definite da Regione;
- integrazione con i sistemi AVM per la raccolta dei dati richiesti dal CSR Digitale associato ad ogni validazione;
- continuità di funzionamento anche in caso di connettività assente o degradata, con memorizzazione degli eventi e trasmissione automatica al ripristino della connettività.

3. Sistema di informazione all'utenza a bordo

Tutti i mezzi devono essere dotati di sistemi automatici di informazione sonora e visiva per l'indicazione della fermata successiva e delle principali informazioni di servizio.

Il sistema deve essere integrato con i dati AVM e garantire l'aggiornamento automatico delle informazioni in tempo reale.

4. Sistema di conta-passeggeri

Tutti i mezzi devono essere dotati di sistemi automatici di conteggio passeggeri, in breve APC (*Automatic Passenger Counting*), o equivalenti, costantemente attivi durante il servizio. Il sistema deve garantire:

- rilevazione continua dei flussi di salita e discesa;
- produzione di dati per analisi della domanda.

Tutti i dati generati dai sistemi AVM, validatori e conta-passeggeri devono essere trasmessi a Regione secondo le modalità e le frequenze stabilite nell'articolo "Sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo" del Contratto.

L'Impresa Affidataria è tenuta a garantire la vendita a bordo dei titoli di viaggio con le modalità previste nell'Allegato 6 "Accordo quadro tra Regione, Impresa Affidataria e Trenord".

Tutti i sistemi tecnologici di bordo devono essere mantenuti costantemente funzionanti e in perfetto stato di efficienza per tutta la durata del Contratto.

Il mancato rispetto dei requisiti di funzionamento e disponibilità dei sistemi tecnologici comporta l'applicazione delle penali previste dall'Allegato 5 "Condizioni Minime di Qualità (CMQ) e penali" del Contratto.

Fermo il rispetto di quanto sopra, ciascun concorrente potrà offrire le dotazioni aggiuntive di cui alla tabella dell'Art. 18 del Disciplinare.

Articolo 15 - Obblighi di rendicontazione e di informazione all'utenza

Le prestazioni previste dall'affidamento sono monitorate da Regione avvalendosi, in modo coordinato, delle seguenti modalità e strumenti:

- a. monitoraggio documentale: trasmissione periodica da parte dell'Impresa Affidataria di dati e di dichiarazioni in autocertificazione, con particolare riferimento alla rendicontazione disciplinata nel seguito.
- b. verifiche ispettive: osservazione e registrazione dello stato del servizio e dei mezzi utilizzati per erogarlo, effettuata dal personale di Regione o da soggetti terzi appositamente incaricati.
- c. segnalazioni: reclami formali trasmessi a Regione dalle Agenzie TPL, da Enti Locali, da utenti o da loro associazioni e da altri portatori di interesse su eventi specifici e circostanziati.

Al fine di assicurare il livello qualitativo e quantitativo del servizio erogato e consentire un adeguato livello di controllo e tempestività d'intervento, l'Impresa Affidataria rendiconta alla Regione il servizio svolto con autocertificazione:

- a. mensilmente, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, per i dati propedeutici al calcolo dei livelli consuntivi delle CMQ;
- b. annualmente, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di marzo dell'anno successivo, fatti salvi i dati relativi all'art. 23 del Contratto di servizio. In questa comunicazione l'impresa Affidataria consegna i dati non previsti al precedente punto (e le eventuali rettifiche ed integrazioni di dati già consegnati).

Sono contenuti minimi della rendicontazione mensile:

- a. l'elenco delle corse variate in programmazione rispetto al Programma di esercizio, con indicazione, per ciascuna, di: variazioni apportate, motivazione, estremi della comunicazione

- o del provvedimento di autorizzazione della variazione per direttrice, periodo di effettuazione;
- b. l'elenco delle corse non effettuate, anche parzialmente, con indicazione, per ciascuna, di: data, causa/motivazione, tipologia, dati descrittivi del provvedimento adottato per la sostituzione;
 - c. il riepilogo mensile per linea delle percorrenze di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d. l'elenco dei reclami degli utenti;
 - e. il numero di passeggeri trasportati per corsa (con il dettaglio dei saliti/discesi per fermata) come derivanti dai dispositivi conta-passeggeri attivi in maniera continuativa durante l'anno.

Inoltre, vengono trasmessi entro 3 mesi dal rilievo i dati sulla qualità percepita ("Customer Satisfaction") rilevati nelle indagini svolte con cadenza annuale, forniti come report per la consultazione e al livello analitico del database.

Il Programma di esercizio dei servizi automobilistici integrativi è definito annualmente da Regione, sentito l'operatore ferroviario, al fine di garantire il coordinamento con il programma di esercizio ferroviario e l'efficace integrazione modale dei servizi. È in capo all'Impresa Affidataria la trasformazione del PdE relativo ai bus integrativi in formato NeTEx e/o GTFS e la trasmissione a Regione e all'operatore ferroviario, secondo modalità che saranno comunicate in seguito. La trasmissione di tali file è richiesta in occasione di ogni cambio di servizio programmato e, in prossimità della data di fine di validità degli orari precedentemente forniti, con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto all'inizio della validità.

Si richiede, inoltre, di condividere i dati real time del servizio erogato in formato SIRI e/o GTFS Real Time in modo continuativo in modo da offrire un dato sempre aggiornato ai fini di infomobilità, secondo modalità operative che saranno comunicate in seguito.

In linea con la normativa di settore imposta dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, annualmente l'Impresa Affidataria, nel termine fissato dal quadro normativo e regolatorio di riferimento, trasmette all'ART e, quindi, a Regione i formati di contabilità regolatoria e i dati tecnici relativi all'anno n, compilati in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera ART n.154/2019 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla Relazione Illustrativa e alla certificazione, redatta da una società di revisione o da un revisore legale dei conti, attestante la conformità degli schemi di contabilità regolatoria e della Relazione Illustrativa ai criteri illustrati nella medesima delibera ART n. 154/2019.

L'Impresa Affidataria ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale:

- le informazioni e i documenti di cui al Piano di Accesso al Dato, di cui all'Allegato 2 al Contratto di servizio, secondo le modalità ivi previste e le seguenti tempistiche:
 - con riferimento ai dati real-time questi sono resi disponibili all'utenza in tempo reale sul sito dell'Impresa Affidataria e app ove offerta;
 - con riferimento ai dati oggetto di aggiornamento o rendicontazione annuale questi sono resi disponibili entro un mese dal loro consolidamento;
- la Carta dei Servizi, da aggiornare entro il 31 marzo di ciascun anno con i contenuti minimi di cui alla misura 20 comma 1 Delibera ART 53/2024.

L'Impresa Affidataria garantisce, senza ulteriori oneri a suo carico, la disponibilità dei dati necessari per fornire le informazioni all'utenza in tempo reale relative al servizio integrativo anche attraverso i canali del gestore del servizio ferroviario secondo le previsioni dell'Accordo quadro tra Regione, Impresa Affidataria e Trenord, Allegato 6

Articolo 16 - Linee Guida per la redazione del Piano Operativo per l'Accessibilità

Ai sensi della Misura 16 dell'Allegato A alla Delibera ART n. 53/2024, l'Impresa Affidataria è tenuta a predisporre il Piano Operativo per l'Accessibilità (POA), finalizzato a garantire il progressivo miglioramento dell'accessibilità del Servizio per le persone con disabilità e a mobilità ridotta (PMR), nonché a favorire la piena fruibilità del sistema di trasporto da parte di tutti gli utenti.

Il POA è predisposto dall'Impresa Affidataria con la collaborazione di Regione entro 12 (dodici) mesi dall'avvio del servizio ed è trasmesso alla Regione per l'approvazione formale. A seguito dell'approvazione, il POA costituisce Allegato 19 al Contratto di servizio.

Prima della sua adozione, il POA è sottoposto a consultazione mediante confronto diretto con le associazioni rappresentative dei consumatori, dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta.

Nella predisposizione del POA, l'Impresa Affidataria tiene conto della normativa vigente in materia di accessibilità e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009 n. 18, del Regolamento (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, nonché delle ulteriori disposizioni nazionali e regionali applicabili.

Il POA individua le iniziative e le azioni che consentono, nel rispetto delle competenze dei soggetti coinvolti e sulla base di priorità di intervento condivise, il miglioramento dell'accessibilità al Servizio

e il progressivo abbattimento delle barriere fisiche, sensoriali e informative che limitano l'utilizzo del trasporto pubblico da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Il POA deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a. la descrizione della struttura del parco veicolare impiegato nel Servizio, che dovrà comunque essere interamente accessibile alle PMR già dall'avvio del servizio, e della relativa evoluzione delle dotazioni dedicate presenti a bordo;
- b. l'individuazione delle linee e delle corse accessibili con postazioni dedicate e ausili per persone con disabilità visiva, nonché la descrizione della relativa evoluzione prevista nel corso dell'affidamento. Per quanto riguarda le persone con disabilità motoria si prevede il 100% delle corse come accessibili. Per tali servizi deve essere garantita la presenza di personale adeguatamente formato e in grado di utilizzare i dispositivi di accessibilità e fornire la necessaria assistenza all'utenza;
- c. la descrizione delle azioni congiunte definite e concordate con gli enti e i soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture e delle fermate, nonché delle iniziative volte a migliorare l'accessibilità del Servizio e a coordinare gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- d. il censimento delle fermate afferenti ai servizi oggetto dell'affidamento, che sarà fornito da Regione, con indicazione almeno:
 - delle condizioni di accessibilità per utenti in sedia a rotelle;
 - dell'eventuale presenza di dispositivi e ausili per persone con disabilità visiva;
 - dell'eventuale presenza di dispositivi e ausili per persone non udenti;
 - delle modalità di erogazione delle informazioni all'utenza presso la fermata;
 - del soggetto responsabile della gestione della fermata e delle relative infrastrutture;
 - degli eventuali servizi di assistenza disponibili per le persone con disabilità e a mobilità ridotta;
- e. le modalità di monitoraggio del livello di accessibilità del parco veicolare, delle fermate e del Servizio nel suo complesso, nonché gli indicatori utilizzati per misurarne l'evoluzione nel corso dell'affidamento;
- f. le modalità attraverso le quali sono rese disponibili agli utenti le informazioni relative all'accessibilità del Servizio;

- g. le procedure operative adottate per garantire l'assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nei casi di:
- indisponibilità temporanea di mezzi accessibili;
 - guasto dei dispositivi di accessibilità presenti a bordo;
 - attivazione di servizi sostitutivi;
 - situazioni di emergenza o interruzione del Servizio;
- h. le attività formative previste per il personale di guida, di assistenza e di contatto con il pubblico, in conformità all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 181/2011, con indicazione dei contenuti formativi, delle modalità di erogazione, del personale coinvolto e della relativa programmazione temporale. La formazione deve comprendere almeno l'utilizzo dei dispositivi di accessibilità presenti sui veicoli e le modalità di assistenza e relazione con le persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Nell'ambito del POA devono essere definiti e aggiornati gli indicatori relativi al livello di accessibilità del Servizio, del parco mezzi e delle fermate. Tali indicatori devono essere pubblicati e mantenuti aggiornati sul sito internet dell'Impresa Affidataria e devono comprendere almeno:

- la percentuale di mezzi dotati di pianale ribassato o sistemi di inclinazione;
- la percentuale di mezzi dotati di pedana;
- la percentuale di mezzi dotati di postazione dedicata alle persone in sedia a rotelle;
- la percentuale di mezzi dotati di ausili per persone con disabilità visiva;
- la percentuale di linee accessibili;
- la percentuale di fermate accessibili alle persone in sedia a rotelle;
- la percentuale di fermate dotate di ausili per persone con disabilità visiva;
- la percentuale di fermate dotate di ausili per persone non udenti;
- la percentuale di fermate dotate di pensiline o altre coperture;
- la percentuale di fermate dotate di sedute.

Il POA deve indicare i livelli minimi degli indicatori di accessibilità di competenza dell'Impresa Affidataria e richiamare le relative penali previste dal Contratto di servizio in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

L'Impresa Affidataria si impegna altresì a garantire e dare atto nel POA che:

- a. il sito internet, le applicazioni informatiche e gli altri strumenti digitali utilizzati per l'erogazione del Servizio siano conformi ai requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente;
- b. le informazioni relative all'accessibilità delle linee, delle fermate e dei servizi sostitutivi siano rese disponibili e costantemente aggiornate sui canali informativi utilizzati dall'Impresa Affidataria;
- c. il servizio di assistenza clienti e il call center siano in grado di fornire informazioni complete e aggiornate in materia di accessibilità.

In caso di attivazione di servizi sostitutivi, l'Impresa Affidataria garantisce l'impiego di mezzi accessibili alle persone con disabilità e a mobilità ridotta secondo quanto specificato dal Piano di Intervento.

Regione assicura il coordinamento delle informazioni relative allo stato di accessibilità delle fermate e delle infrastrutture di competenza di altri enti. A tal fine, gli enti responsabili delle fermate comunicano tempestivamente a Regione eventuali variazioni delle condizioni di accessibilità e le tempistiche previste per il ripristino delle condizioni ordinarie. Regione provvede a trasmettere tali informazioni all'Impresa Affidataria affinché siano rese disponibili agli utenti tramite i propri canali informativi.

Considerato che la gestione, la programmazione degli interventi e il coordinamento delle fermate afferenti ai servizi oggetto dell'affidamento sono di competenza di Regione, le sezioni del Piano Operativo per l'Accessibilità relative alle fermate, alle infrastrutture di attesa e ai relativi interventi di miglioramento sono predisposte congiuntamente dall'Impresa Affidataria e da Regione.

Articolo 17 - Linee Guida per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e Assistenza

Ai sensi della Misura 23 dell'Allegato A alla Delibera ART n. 53/2024, l'Impresa Affidataria è tenuta a predisporre il Piano Operativo di Sicurezza e Assistenza (in breve "Piano"), finalizzato a prevedere una serie di azioni in tema di *safety* e *security*.

Il Piano è predisposto dall'Impresa Affidataria entro 12 mesi dall'avvio del servizio, tenendo conto degli eventuali elementi migliorativi offerti in sede di gara, ed è trasmesso a Regione per l'approvazione. A seguito dell'approvazione, il Piano costituisce Allegato 20 al Contratto di servizio.

Prima della sua adozione, il Piano è sottoposto a consultazione mediante confronto diretto con Regione, i Gestori delle infrastrutture e dei servizi ferroviari, le FF.OO., i soggetti responsabili della manutenzione, il personale di bordo, le associazioni dei consumatori.

Il Piano, anche in coerenza con quanto offerto in sede di gara, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a. la predisposizione di almeno una campagna annuale di sensibilizzazione dell'utenza a comportamenti corretti;
- b. l'incremento e/o la formazione specifica del personale (autisti, controllori, ecc..) finalizzata all'assistenza dei passeggeri;
- c. il progressivo incremento di dotazione tecnologica funzionale all'incremento del livello di sicurezza (adozione di telecamere per la videosorveglianza, presenza di specifici canali per richiesta soccorsi/intervento, erogazione di segnalazioni visive per non udenti e vocali per persone con disabilità visiva).

Nell'ambito del Piano devono essere definiti e aggiornati gli indicatori relativi al livello di sicurezza del parco mezzi e delle fermate. Tali indicatori devono essere pubblicati e mantenuti aggiornati sul sito internet dell'Impresa Affidataria e devono comprendere almeno:

- a. numero di incidenti dovuti a comportamenti dell'utente e del personale di bordo non corretti, che comportino danneggiamenti a cose o persone trasportate;
- b. progressiva dotazione di dispositivi acustici per apertura e chiusura delle porte del mezzo di trasporto;
- c. numero di eventi criminosi e relativa variazione annua (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi o molestie) in stazione/fermata e a bordo veicolo da misurare con appositi indicatori;
- d. monitoraggio della progressiva diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) con riferimento a quanto previsto dalla legge 4 agosto 2021, n.116.

Il Piano deve indicare i livelli minimi degli indicatori di sicurezza di competenza dell'Impresa Affidataria e le eventuali relative penali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

L'Impresa Affidataria valuterà annualmente l'incremento del livello di sicurezza e fiducia percepita dall'utente nei diversi momenti in cui è articolato il suo viaggio, nelle differenti fasce temporali di frequentazione, da misurarsi attraverso le indagini di Customer Satisfaction.

Articolo 18 - Linee Guida per la redazione del Piano di Intervento per i Servizi Sostitutivi e di Emergenza

Ai sensi della Misura 13 dell'Allegato A alla Delibera ART n. 53/2024, l'Impresa Affidataria è tenuta a predisporre il Piano d'intervento per i servizi sostitutivi e di emergenza (di seguito "Piano"), relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse nonché alle misure da porre in atto anche in caso di indisponibilità dell'infrastruttura stradale (ad esempio in caso di soppressione di fermate temporaneamente inagibili o di impraticabilità di percorsi).

Il Piano è predisposto dall'Impresa Affidataria all'atto della stipula. A seguito dell'approvazione, il Piano costituisce Allegato 12 al Contratto di servizio.

Il Piano deve assicurare, come livello minimo, il ripristino del servizio, e quindi la sostituzione dell'eventuale autobus non disponibile con un altro veicolo, entro un tempo di 60 minuti dall'avvenuta soppressione della corsa. I criteri di valutazione premiano la riduzione di tale tempo a non più di 45 minuti o non più di 30 minuti.

Per la sostituzione si applicano i seguenti criteri:

- a. è obbligatorio assicurare la corsa sostitutiva entro il tempo sopra indicato, fermo restando l'obbligo di ripristinare il normale cadenzamento per le corse successive.
- b. deve essere sempre garantita l'ultima corsa della giornata prevista su uno specifico percorso.

La corsa sostituita, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti a) e b), è definita "corsa adeguatamente sostituita", anche ai fini del calcolo degli indicatori delle Condizioni Minime di Qualità.

L'Impresa Affidataria deve assicurare informazioni puntuali, esaustive ed aggiornate, da garantire agli utenti sia in forma statica, in assenza di disservizi, sia in forma dinamica, tempestivamente in occasione di ogni singolo disservizio, a bordo dei mezzi e a terra, sino al compiuto ripristino della regolarità del servizio in coerenza a quanto definito dagli appositi indicatori nell'ambito delle Condizioni Minime di Qualità.

Il servizio sostitutivo deve avvenire con:

- a. numero di mezzi (bus, van o taxi) proporzionato al numero di passeggeri della corsa soppressa. L'eventuale corsa treno già programmata nei termini temporali sopra citati è

considerata una adeguata sostituzione idonea purché effettui le medesime fermate del servizio bus interrotto;

- b. comfort non inferiori alle corse soppresse, anche per garantire il raggiungimento della destinazione anche alle PMR;
- c. adeguati servizi di assistenza alle PMR per il raggiungimento del punto di erogazione del servizio sostitutivo, la salita e la discesa dallo stesso;
- d. copertura di tutte le fermate previste dalla corsa soppressa;
- e. organizzazione differenziata in caso di soppressioni su lunghi percorsi con corse sostitutive di tipo diretto per le relazioni più lunghe in modo da contenere l'aumento del tempo di percorrenza rispetto alla corsa soppressa, con dotazioni di bordo che consentano di garantire il più possibile il medesimo livello informativo della corsa soppressa in termini di rendicontazione del servizio e delle performance qualitative.

In caso di indisponibilità dell'infrastruttura stradale, l'Impresa Affidataria deve elaborare, ove possibile, un percorso alternativo oppure una fermata alternativa, che garantiscano un livello di servizio paragonabile, dandone informazione a Regione. In caso di impossibilità, in tutto o in parte, a offrire il servizio previsto, vale quanto disposto dal Contratto di servizio all'articolo "Modifiche temporanee al servizio o soppressioni".

Articolo 19 - Linee Guida per la redazione del Piano di Controlleria e Contrasto all'Evasione Tariffaria

Ai sensi della Misura 15 dell'Allegato A alla Delibera ART n. 53/2024, l'Impresa Affidataria è tenuta a predisporre il "Piano di Controlleria e Contrasto all'Evasione Tariffaria", da presentare a Regione prima della stipula del Contratto di servizio. A seguito dell'approvazione da parte di Regione, il Piano costituisce parte integrante del Contratto all'Allegato 13 "Piano di controlleria e contrasto all'evasione tariffaria".

Il Piano disciplina le modalità organizzative e operative adottate dall'Impresa Affidataria per il controllo dei titoli di viaggio e per il contrasto all'evasione tariffaria sui servizi oggetto dell'affidamento, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni regionali e delle condizioni di trasporto applicabili.

Il Piano recepisce gli eventuali impegni migliorativi assunti dall'Impresa Affidataria in sede di offerta e ne definisce le modalità di attuazione per l'intera durata del Contratto.

Il Piano deve contenere almeno:

- a. le modalità di svolgimento delle attività di controlleria;
- b. la quantificazione degli impegni minimi annuali di controlleria, anche in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 5 al Contratto "Condizioni Minime di Qualità (CMQ) e Penali", espressi almeno in termini di ore uomo/mese;
- c. il programma dei controlli, predisposto in modo da garantire una copertura equilibrata dell'intera rete e delle diverse fasce orarie, sulla base dei seguenti criteri minimi:
 - effettuazione di controlli a campione distribuiti sull'intero ambito territoriale e temporale dei servizi affidati, tenendo conto della rilevanza delle linee, dei livelli di domanda, delle fasce di punta e di morbida (con particolare focus sulle corse notturne) e dei diversi periodi dell'anno e l'eventuale volontà di garantire una quota minima di controlli nei giorni festivi;
 - distribuzione dei controlli secondo criteri tali da non renderne prevedibili tempi, luoghi e modalità di esecuzione da parte dell'utenza.
- f. le modalità di rendicontazione delle attività svolte e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dal Contratto di servizio;
- g. le procedure di aggiornamento periodico del Piano.

L'Impresa Affidataria assicura che il personale incaricato delle attività di controlleria sia adeguatamente formato, sia sotto il profilo normativo e procedurale, sia in relazione agli aspetti di relazione con l'utenza, sicurezza operativa e gestione delle situazioni conflittuali.

L'Impresa Affidataria trasmette annualmente a Regione una relazione sulle attività di controlleria svolte, contenente almeno i dati relativi ai controlli effettuati, alle irregolarità accertate, alle sanzioni emesse e agli indicatori di efficacia delle attività di contrasto all'evasione tariffaria.

Eventuali modifiche al Piano, rese necessarie da variazioni normative, organizzative od operative, sono preventivamente comunicate a Regione e diventano efficaci previa approvazione dello stesso.

Le attività di controlleria sono svolte mediante dispositivi e applicativi compatibili con il sistema di bigliettazione regionale e con i titoli di viaggio validi sui servizi oggetto dell'affidamento, secondo le

specifiche tecniche fornite da Regione e dagli eventuali soggetti gestori dei sistemi di vendita e validazione.

In considerazione della stretta interconnessione dei servizi oggetto di affidamento con i servizi erogati dal gestore ferroviario, le attività di controlleria a bordo dei mezzi automobilistici sono svolte mediante l'utilizzo di dispositivi, identificati in tablet, POS e relativo software, noleggiati da Trenord all'Impresa Affidataria, sulla base di quanto previsto dall'“Accordo quadro tra Regione, Impresa Affidataria e Trenord”, Allegato 6.

In caso di accertamento di irregolarità dovuta alla mancanza di titolo di viaggio o a titolo di viaggio non idoneo, il personale incaricato dell'Impresa Affidataria procede alla regolarizzazione a bordo secondo le norme previste dalle Condizioni Generali di Trasporto dell'Impresa Affidataria e sulla base del citato Accordo quadro.

Articolo 20 - Obblighi in caso di subentro

L'Impresa Affidataria, in conformità alle disposizioni regolatorie e normative *ratione temporis* vigenti, in vista della scadenza del Contratto è tenuto a fornire alla Regione tutte le informazioni, i dati e i documenti necessari alla predisposizione della documentazione di gara, alla valorizzazione dei beni e alla gestione dei servizi oggetto del presente affidamento e ad aggiornarli su richiesta di Regione.

L'Impresa Affidataria si obbliga, altresì, al rispetto degli obblighi imposti dalle misure regolatorie in caso di subentro.

In particolare, l'Impresa Affidataria è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte di Regione i seguenti documenti su supporto informatico editabile (Excel):

- a. l'elenco del personale dipendente preposto all'erogazione del servizio con le relative informazioni rilevanti così come individuate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- b. l'elenco dei mezzi funzionali all'erogazione del servizio con le relative informazioni rilevanti così come individuate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
- c. l'elenco dei beni immobili e delle dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio con le relative informazioni rilevanti così come individuate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti;

- d. le ulteriori informazioni richieste dalla normativa applicabile e dalle misure di regolazione delle autorità di settore.

In caso di uso promiscuo di fattori produttivi anche nell'ambito di servizi diversi da quelli di cui al presente Capitolato, l'Impresa Affidataria dovrà quantificarne in termini percentuali l'impiego sul servizio oggetto di Contratto.

Allo stesso modo, Regione potrà richiedere che nella documentazione trasmessa siano evidenziate le singole corse/linee di impiego degli autobus e del personale di guida.

In caso di mancata trasmissione degli elenchi e delle informazioni di cui al presente articolo, Regione sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Per questo periodo non possono essere richiesti interessi di mora. In ogni caso, Regione potrà irrogare una penale pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per la completa trasmissione delle informazioni richieste. L'Impresa Affidataria è tenuta a prestare la massima collaborazione al fine di facilitare un eventuale subentro, a non ostacolarne le operazioni ed a mettere a disposizione del futuro gestore i beni che saranno individuati essenziali e indispensabili da Regione in vista della nuova procedura selettiva.

L'Impresa Affidataria prende atto, sin d'ora, che i beni immobili e mobili eventualmente acquistati con il contributo pubblico, ai sensi delle disposizioni regolatorie vigenti, sono obbligatoriamente trasferiti al gestore subentrante poiché indispensabili e soggetti a vincolo di destinazione, secondo i criteri di valorizzazione previsti dalla delibera ART n. 154/2019 e suoi eventuali aggiornamenti e che è facoltà di Regione individuare e qualificare come essenziali e/o indispensabili anche ulteriori beni immobili e mobili acquisiti in autofinanziamento dall'Impresa Affidataria.

Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Impresa Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il Contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In particolare, l'Impresa Affidataria si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, l'Impresa Affidataria si impegna a comunicare tempestivamente, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

L'Impresa Affidataria inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del Contratto medesimo.

L'Impresa Affidataria invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG);
- il numero e la data del decreto di assunzione del relativo impegno di spesa.

Si rammenta infatti che la fattura elettronica sarà rifiutata nei casi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24.08.2020, tra cui l'assenza o la non corretta indicazione delle informazioni sopra elencate.

La fattura dovrà inoltre riportare anche il codice RLID (Codice identificativo del Contratto Regione Lombardia), anch'esso indicato nel certificato di regolare esecuzione; la mancanza o la non corretta trascrizione del codice RLID non comporterà il rifiuto della fattura.

Regione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura dopo aver verificato che da parte dell'Impresa Affidataria sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'Impresa Affidataria e a tutti i subappaltatori se presenti.

L'impresa affidataria ha facoltà di richiedere un'anticipazione del corrispettivo pari al 20% del valore della prima annualità contrattuale (Agosto – Dicembre 2028), nel corso del periodo transitorio e comunque a decorrere dal 1 gennaio 2028 previa emissione di apposita fattura da saldarsi secondo le previsioni di cui al contratto. L'erogazione è subordinata alla costituzione da parte dell'Impresa affidataria di una specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione). L'importo erogato verrà detratto dai corrispettivi spettanti a cadenza mensile a partire dall'avvio del servizio fino a concorrenza dell'importo dell'anticipazione.

Fermo quanto previsto dall'art. 9, commi 6 e 7 del Contratto, il corrispettivo è pagato dalla Regione in dodici rate mensili posticipate individuate di medesima entità, ad eccezione della prima annualità in ragione della sua minore durata (come dettagliato nelle Linee guida per la redazione del PEF), mediante la seguente procedura:

- a. invio da parte dell'Impresa Affidataria della dichiarazione delle percorrenze effettuate, a partire dal giorno 1 del mese seguente a quello di riferimento;
- b. rilascio da parte del DEC del Certificato di regolare esecuzione;
- c. emissione della fattura, a seguito del rilascio del Certificato, a partire dal giorno 10 del mese seguente a quello di riferimento.

Si specifica che, ai fini del rilascio del Certificato di regolare esecuzione, la verifica da parte di Regione è effettuata sulla base della documentazione disponibile a tale data e non pregiudica la contestazione ed irrogazione di penali all'esito della rendicontazione periodica e dell'acquisizione dei dati a consuntivo per come previsti dal Contratto, nonché gli esiti derivanti dal confronto con il PEF Consuntivo.

In occasione del pagamento dell'ultima rata di ciascun anno la Regione ne trattiene il 30% dell'ammontare fino alla sottoscrizione della Relazione di Chiusura. Entro il termine del sesto mese dell'anno $n + 1$, Regione e Impresa Affidataria valutano contestualmente e sottoscrivono la Relazione di Chiusura che attesta a consuntivo le percorrenze effettuate, il corrispettivo dovuto, le penali applicate, nonché ogni altro elemento utile per rappresentare quello che è stato l'andamento del

servizio. Una volta sottoscritta la Relazione di Chiusura dell'anno solare n, l'Impresa Affidataria provvede alla fatturazione del conguaglio finale del corrispettivo annuale, ovvero all'emissione di nota di credito qualora dal conguaglio finale emerga un saldo in favore di Regione.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) Regione corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione *"scissione dei pagamenti"*.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa Affidataria potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora l'Impresa Affidataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi via pec, dalla Regione, ai sensi del successivo Art. 32.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in breve RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate e corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara, risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, mentre spetta ad ogni componente del RTI l'invio della fattura contenente la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 22 - Condizioni Minime di Qualità

L'Impresa Affidataria è tenuta ad erogare i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle Condizioni Minime di Qualità (CMQ) di cui all'apposito Allegato 5 al Contratto di servizio, per come eventualmente integrate nell'offerta e che costituiscono specifiche degli obblighi di servizio pubblico.

Il rispetto delle CMQ è verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata con le modalità previste dallo Schema di contratto e dal presente Capitolato.

In conformità alla Delibera ART n. 154/2019 e alla Delibera ART n. 53/2024, le "Condizioni minime di qualità del servizio" sono state individuate in termini di indicatori di qualità del servizio erogato, standard da rispettare e modalità di rilevazione.

Il mancato conseguimento o mantenimento degli standard di qualità previsti nell'Allegato 5 "Condizioni Minime di Qualità (CMQ) e penali" comporta l'applicazione delle penali ivi previste, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, verifica e rendicontazione disciplinate dall'Art. 23 del Contratto.

Articolo 23 - Carta dei Servizi

L'Impresa Affidataria, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare del DPCM 30.12.98 recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei Servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)", presenta a Regione una proposta di Carta dei Servizi riferita al complesso dei servizi affidati, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di attivazione del servizio, per l'espressione del parere vincolante di conformità contrattuale, e si impegna a recepire eventuali richieste di modifiche e integrazioni che la Regione formuli nei successivi 30 (trenta) giorni. La Carta dei Servizi condivisa con Regione costituisce impegno contrattuale ed è allegata al Contratto di servizio all'Allegato 18.

L'Impresa Affidataria si impegna, entro la data di avvio del servizio, a pubblicare la Carta dei Servizi in forma integrale sul proprio sito internet aziendale nonché a renderla disponibile al pubblico.

L'Impresa Affidataria si impegna ad aggiornare la Carta dei Servizi con cadenza annuale entro il 31 marzo di ciascun anno, anche sulla base dei risultati raggiunti nel precedente anno solare, trasmettendola in bozza a Regione che potrà esprimere, entro 30 giorni, un parere di conformità contrattuale e la formulazione di eventuali osservazioni e richieste di modifiche e integrazioni.

I contenuti e gli impegni previsti nella Carta devono essere coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare la delibera ART 53/2024, con il Contratto di servizio e i suoi allegati e conformi alle disposizioni regionali in materia.

Articolo 24 - Piano di Accesso al Dato

L'Impresa Affidataria è tenuta a rispettare il "Piano di accesso al dato" di cui all'Allegato 2 "Piano di accesso al Dato" dello schema di Contratto di servizio. Tale piano è stato redatto attraverso la consultazione degli stakeholders con l'obiettivo di assicurare la massima trasparenza e accessibilità dei dati e dei risultati di gestione sia in fase di affidamento sia durante l'erogazione del servizio di TPL. Il piano definisce:

- a) le informazioni relative all'esercizio, alla qualità e alla gestione;
- b) le modalità di rilevazione;
- c) il fornitore del dato;
- d) le modalità di accesso da parte di terzi.

Il mancato rispetto delle tempistiche e degli obblighi previsti nel Piano di Accesso al Dato comporta l'applicazione delle penali nella misura di euro 100 per ogni omessa informazione e per ogni giorno di ritardo.

Articolo 25 - Ulteriori obblighi del gestore

L'Impresa Affidataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

L'Impresa Affidataria si obbliga:

- ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le

parti, a tal fine l'Impresa Affidataria si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del Responsabile Unico del Progetto, in breve RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento;

- a manlevare e tenere indenne Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Regione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- ad inviare alla stazione appaltante, nel caso di scadenza della certificazione/attestazione presentata in fase di gara e relativa alla sicurezza dei lavoratori, quella aggiornata nel termine di 30 giorni dalla scadenza, pena la risoluzione del Contratto.

Con la presentazione dell'offerta, ciascun operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o associata, accetta incondizionatamente e si obbliga al rispetto di tutte le previsioni contenute nell'Accordo Quadro tra Regione, Trenord e Impresa Affidataria, incluse le condizioni generali, i vincoli, le clausole operative, le modalità esecutive e ogni altra disposizione ivi contenuta. Pertanto, l'offerta formulata dal concorrente si intende strutturata, quantificata ed espressamente calibrata in funzione di quanto previsto nel predetto Accordo.

L'impresa affidataria si obbliga alla sottoscrizione dell'Accordo entro il termine di stipula del Contratto di Servizio.

L'Impresa Affidataria si obbliga a consentire a Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel presente Capitolato e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 26 – Trattamento dei dati personali - Obblighi privacy dell'Impresa Affidataria

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi di legge, si impegnano reciprocamente a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione del Contratto, in riferimento agli atti attuativi dell'art. 63 della l.r. 6/2012. Nel caso siano compiute ulteriori operazioni di trattamento, le stesse devono comunque essere compatibili con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- effettuare i trattamenti – sia con l'ausilio di strumenti elettronici che con supporti cartacei – nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di privacy. Nel dettaglio dette operazioni saranno effettuate esclusivamente dal personale incaricato al trattamento con apposito atto scritto corredato delle istruzioni in materia di privacy, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza;
- non comunicare e/o divulgare i dati trattati a soggetti terzi se non per l'adempimento di obblighi prescritti da disposizioni nazionali e/o europee di legge e/o di regolamento;
- comunicare i dati trattati a soggetti terzi (consulenti e/o enti esterni) esclusivamente per finalità correlate all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto. In particolare, ove applicabili, devono essere rispettate le disposizioni inerenti alla nomina dei Responsabili esterni del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- adottare le misure – tecniche ed organizzative – idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio secondo i parametri stabiliti dalla normativa europea sulla privacy (articoli 32-35 GDPR);
- garantire l'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati del trattamento di cui agli artt. 12 e ss. del GDPR, con particolare riferimento ai diritti inerenti agli obblighi di informativa.

Pertanto, l'Impresa Affidataria, si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.

Inoltre, qualora l'Impresa Affidataria svolga trattamento di dati personali per conto di Regione Lombardia, la sopracitata normativa vigente impone all'Impresa Affidataria i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali:

1. Obblighi di carattere organizzativo

L'Impresa Affidataria, per quanto di competenza ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679, sarà nominata Responsabile del trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento, Regione Lombardia, per il trattamento dei dati personali conseguente allo svolgimento dei servizi affidati.

Qualora l'Impresa Affidataria, Responsabile del trattamento, intenda avvalersi di Subfornitori, ove consentito, per l'adempimento dei contenuti contrattuali oggetto della Gara che prevedono un trattamento di dati, è tenuto a comunicare a Regione entro il termine di 15 giorni, la denominazione di tali Subfornitori e i trattamenti delegati per l'opportuna nomina a Responsabile.

Il Responsabile nominato, inoltre, procede ad individuare, nominare ed istruire:

- i "soggetti preposti al trattamento", ovvero i soggetti (persone fisiche) che svolgono le attività di trattamento dei dati personali oggetto della presente fornitura;
- nel caso i dati siano gestiti tramite piattaforma informatica: gli "Amministratori di Sistema", ovvero i soggetti preposti a tale funzione o loro equiparati, sia che questi operino presso la propria sede per le attività correlate alla fornitura oggetto della presente Gara.

Regione si riserva di chiedere in qualunque momento alla società aggiudicataria e/o ai suoi subfornitori l'elenco aggiornato delle persone fisiche preposte al trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema.

2. Obblighi relativi alle misure di sicurezza

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, deve essere adottato un approccio basato sulla *Privacy by Design e by Default* che prevede l'adozione di misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.

L'Impresa Affidataria e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma, in armonia con il principio di "*accountability*", devono essere preventivamente concordate con il

Titolare, Regione, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. L'Impresa Affidataria dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

Oltre all'applicazione delle misure di sicurezza, il trattamento dei dati personali, da parte del Fornitore o Subfornitore, dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e quindi avvenire in modo lecito e secondo correttezza, valutando la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle attività assegnate.

3. Obblighi derivanti dal Provvedimento sugli Amministratori di Sistema e s.m.i.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito con il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i. specifiche misure di sicurezza e di verifica relativamente alle attività svolte da parte degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti. L'Impresa Affidataria è tenuta ad implementare le misure previste dal citato Provvedimento nell'ambito oggetto del contratto.

L'Impresa Affidataria dovrà comunicare tempestivamente le nomine degli amministratori di sistema tramite apposita comunicazione via pec a Regione.

4. Obblighi relativi alle violazioni dei dati personali

L'Impresa Affidataria dovrà comunicare senza ritardo a Regione ogni violazione dei dati o incidente informatico con un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle banche dati, secondo le procedure previste da Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33 Reg. UE 2016/679. Tali procedure potranno essere messe a disposizione dell'impresa affidataria al fine di potersi attenere alle stesse.

5. Obblighi di Assistenza e collaborazione

L'Impresa Affidataria e/o il Subfornitore dovranno assistere Regione nell'ipotesi di esercizio dei diritti da parte degli Interessati al trattamento dei dati, collaborando al fine di dar seguito alle eventuali richieste di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione da questi ultimi inoltrate.

L'Impresa Affidataria e/o il Subfornitore dovranno inoltre fornire la massima collaborazione a Regione nelle attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment, DPIA) previste dall'art. 35 Reg. UE 2016/679 e di aggiornamento del Registro delle attività di trattamento previsto dell'art. 30 Reg. UE 2016/679.

Articolo 27 - Verifiche in corso di esecuzione

Il DEC assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 28 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. XII/3599 del 16/12/2024 è stato approvato il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'Impresa Affidataria sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "*Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia*", approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016, così come modificato e integrato con d.g.r. n. 2211 del 22.04.2024 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it. Sezione Amministrazione Trasparente, Atti Generali, Sotto-sezione "Codice disciplinare e di condotta".

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 29 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

L'Impresa Affidataria, nel rispetto della normativa vigente, dispone di personale in numero e livelli adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato.

Al servizio oggetto della presente procedura devono adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione, muniti di patente adeguata al veicolo alla cui guida sono destinati e di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC Persone), in ogni caso secondo quanto previsto dalla normativa vigente per tempo.

L'Impresa Affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia di formazione, previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Impresa Affidataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il personale che, nello svolgimento delle proprie mansioni, intrattenga rapporti con l'utenza è tenuto a esporre in modo visibile un tesserino identificativo recante fotografia e numero di matricola aziendale. I conducenti e il controllore sono inoltre tenuti a indossare la divisa aziendale dell'Impresa Affidataria, mantenendola in condizioni decorose e riconoscibili, riportante il nome e il logo dell'Impresa medesima.

L'Impresa Affidataria si obbliga, inoltre, ad osservare le disposizioni inerenti alle garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.

L'Impresa Affidataria, almeno 10 giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve trasmettere a Regione l'elenco del personale addetto al servizio, con specificazione della qualifica, del Contratto applicato, dell'inquadramento orario (eventuale part time e relativa percentuale), la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato con indicazione della data di scadenza) ed il numero di matricola assegnato. Tale elenco costituisce l'Allegato 9 al Contratto ed è predisposto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Impresa Affidataria trasmetterà a Regione, con cadenza annuale o ad ogni richiesta di quest'ultima, le eventuali variazioni intervenute. Le variazioni in ingresso riguardanti il personale addetto alla

guida devono essere comunicate prima dell'assunzione in servizio. In caso di subappalto i suddetti adempimenti dovranno essere estesi anche al personale dipendente del subappaltatore.

Articolo 30 - Penali

Il DEC procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite pec.

Il gestore potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle penali previste nello Schema di contratto e nei relativi allegati.

L'Impresa Affidataria è soggetta all'applicazione delle penali previste dal Contratto e dal presente Capitolato nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto degli standard di qualità e delle prestazioni minime previsti dall'Allegato 5 al Contratto "Condizioni Minime di Qualità (CMQ) e Penali";
- b. ritardo, incompletezza o omissione nella trasmissione dei dati, delle rendicontazioni, delle relazioni e della documentazione, Piani e relativi aggiornamenti periodici, previsti dal Contratto e dal presente Capitolato;
- c. inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto, dal Capitolato e dagli altri documenti contrattuali o dell'offerta di gara;
- d. ogni altro caso espressamente assoggettato a penale dal Contratto, dal presente Capitolato o dai relativi allegati.

Ferme restando le penali previste nell'Allegato 5 "Condizioni Minime di Qualità (CMQ) e Penali", si applicano altresì le seguenti penali:

- a. euro 100,00 (cento/00) per ciascun reclamo rispetto al quale l'Impresa Affidataria non fornisca riscontro entro i termini previsti dal Contratto e dalla normativa vigente;

- b. euro 10.000 (diecimila/00) per ogni giorno di mancata conformità rispetto agli impegni, alle prestazioni aggiuntive o alle migliorie proposte dall'Impresa Affidataria in sede di offerta e recepite nel Contratto;
- c. euro 1.000 (mille/00) per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del Piano di Investimenti eventualmente presentato in sede di gara o approvato nel corso dell'esecuzione contrattuale, salvo comprovate cause di forza maggiore o circostanze non imputabili all'Impresa Affidataria;
- d. euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella trasmissione o invio incompleto dei dati, delle rendicontazioni, delle relazioni e della documentazione, Piani e relativi aggiornamenti periodici, previsti dal Contratto e dal presente Capitolato

L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare contrattuale annuo. In tal caso è facoltà di Regione risolvere il Contratto.

L'applicazione delle penali non esime l'Impresa Affidataria dall'adempimento contrattuale richiesto.

Nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, Regione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Regione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, Regione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, né l'esercizio degli ulteriori rimedi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al DEC via pec per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 31 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del Contratto, l'Impresa Affidataria presta una cauzione definitiva a favore della Regione rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle

premessa. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Impresa Affidataria nascenti dall'esecuzione del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa Affidataria anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti di Regione e pertanto resta espressamente inteso che Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti di Regione verso l'Impresa Affidataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, Regione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Regione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa Affidataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Regione.

Articolo 32 - Risoluzione

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà della Regione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il Contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) l'ammontare delle penali superi il 10% dell'ammontare contrattuale annuo;
- b) grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) abbandono o sospensione ingiustificata del servizio;

- d) danno all'immagine di Regione;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento;
- h) violazione degli adempimenti previsti in caso di subappalto;
- i) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;
- j) mancata presentazione, nel caso di scadenza della certificazione/attestazione presentata in fase di gara e relativa alla sicurezza dei lavoratori, di quella aggiornata nel termine di 30 giorni dalla scadenza;
- k) cessione del Contratto;
- l) violazione degli obblighi assunti con la presentazione dell'offerta.

Articolo 33 - Recesso e rinegoziazione

E' facoltà di Regione recedere dal Contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore di apposita comunicazione a mezzo pec la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso; in tal caso la Regione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 123, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di recesso l'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Articolo 34 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del Contratto, l'Impresa Affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'impresa stessa, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Impresa Affidataria si obbliga a manlevare e tenere indenne Regione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, l'Impresa Affidataria dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio nonché per la responsabilità civile auto (RCA) per ogni veicolo immesso in servizio, l'Impresa Affidataria dovrà stipulare - se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.

Regione procederà a visionare, preventivamente all'avvio del servizio, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € 10.000.000,00.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 35 - Subappalto

L'Impresa Affidataria, quale contraente principale, e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Regione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Regione provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione di Regione, alle seguenti condizioni:

- in sede di offerta devono essere indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, salvo diversa soglia indicata dall'Impresa Affidataria nella propria offerta;
- l'appaltatore deve inoltrare, ai fini dell'autorizzazione al subappalto, copia del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla autocertificazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

Il RUP rilascia l'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Per tutto quanto non previsto, si richiamano le previsioni in materia di subappalto contenute nel Disciplinare. Si precisa, inoltre, che:

- prima dell'inizio delle attività l'Impresa Affidataria e il subappaltatore trasmettono a Regione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
- prima di ciascun pagamento Regione acquisisce d'ufficio il DURC relativo all'Impresa Affidataria e a tutti i subappaltatori;
- l'Impresa Affidataria è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi nonché degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che:

- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dall'impresa affidataria anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita un'apposita clausola che preveda il rispetto degli obblighi indicati nel Patto di integrità.

Articolo 36 - Divieto di cessione del Contratto

È fatto assoluto divieto all'Impresa Affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del precedente Articolo 32.

Articolo 37 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Impresa Affidataria assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Impresa Affidataria, pertanto, si obbliga a manlevare Regione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti di Regione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Impresa Affidataria assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Regione è tenuta ad informare, prontamente per iscritto, l'Impresa Affidataria delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Regione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente Articolo 15 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 38 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra Impresa Affidataria e Regione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 39 - Informativa in tema di protezione e trattamento dei dati personali

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Ai sensi dell'art. 28 del reg. n. 679/2016 il contraente verrà individuato quale responsabile del trattamento dati.

Articolo 40 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa Affidataria tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto.